

	CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
	REGIONE MARCHE E I SOGGETTI ADERENTI DEL SERVIZIO
	SANITARIO REGIONALE.
	La SUAM, codice fiscale 80008630420, avente sede in Ancona, via
	Palestro, 19, rappresentata dal proprio Direttore Dott. Ing. Michele
	Pierri, nato a Salerno, il 6 dicembre 1956, codice fiscale
	PRRMHL56T06H703R e domiciliato ai fini del presente atto presso la
	suddetta sede della SUAM;
	L'Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424,
	avente sede a Ancona in via Oberdan, 2, rappresentata dal Direttore
	Generale Dott. Alessandro Marini, nato a Ancona, il 15/02/1960,
	codice fiscale MRNLSN60B15A271C e domiciliato ai fini del presente
	atto presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede a
	Ancona in Via Oberdan, 2.
	L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona,
	codice fiscale 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca, 71
	rappresentata dal Direttore Generale Dott. OPZIONE, nato a
	OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini
	del presente atto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali
	Riuniti di Ancona, avente sede a Ancona in via Conca, 71;
	L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale
	02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata
_	dal Direttore Generale Dott. OPZIONE, nato a OPZIONE, il OPZIONE,
	codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fini del presente atto presso
S	l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, avente sede a

Pesaro piazzale Cinelli, 4;	
L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA", codic	ee
fiscale 00204480420, avente sede a Ancona in via Santa Margherita	а,
5, rappresentato dal Direttore Generale Dott. OPZIONE, nato	а
OPZIONE, il OPZIONE, codice fiscale OPZIONE e domiciliato ai fi	ni
del presente atto presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Caratter	re
Scientifico "INRCA", avente sede a Ancona in via Santa Margherita, 5	:
PREMESSO CHE	
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il pian	0
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia	di
normativa antimafia, stabilisce che con decreto del Presidente de	el
Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuover	е
l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltar	ti
(SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicit	à
della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio	di
infiltrazioni mafiose nell'economia legale;	-
- la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previst	е
dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamat	0
dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere u	n
ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a crear	е
condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilanci	0
dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristin	0
delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con u	n
costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure	i
gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;	

	VISTO	
	- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n.	
	55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della	
	legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);	<u> </u>
	CONSIDERATO CHE	
	- l'articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 dispone che sono fatte salve le	
	normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di	
	raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle	
	attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire	
55. E.S.	l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni,	
	attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento	
	nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a	
	legislazione vigente;	
-	- l'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30	
	giugno 2011, n. 55214 stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente	
	aderente sono regolati da convenzioni che prevedono, in particolare:	
	- l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento	
VI	ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base	
-	degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne	
	chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di	
	comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi	
	dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed	
	il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge	
	7 agosto 1990, n. 241;	

	- le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;	
	- gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della	
	SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;	
	- l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco	
	dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede	
	l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di	
-	trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile	
	relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;	
	- l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti	
·	intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;	
	PRESO E DATO ATTO CHE	
	- con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la	
	Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo	
	SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in	
	attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano	
	straordinario contro le mafie);	
	- nell'ambito della SUAM opera l'Osservatorio regionale dei contratti	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	pubblici che esercita anche le funzioni di Sezione regionale	
,	dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 9,	
	del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive	0
	2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei	
	contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure	
	d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei	
	trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina	
	4	

	vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
	forniture", così come delegate dall'allora Autorità per la vigilanza sui	
	contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione;	
	- l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti	
ACCIONA TOCO LIPE	ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la	
	realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro	
	e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila	
	euro, gli enti del Servizio sanitario regionale;	
	- per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM esercita anche le	
	funzioni di cui all'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre	
	2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e	
	pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010);	
	- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della	
	Regione Marche ha, tra l'altro, costituito la SUAM a decorrere dal	
	1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne	
	l'operatività in fase di prima sperimentazione per il periodo dal	
	1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014;	
	- la SUAM, nella fase di prima sperimentazione, deve, tra l'altro,	
	curare la gestione delle procedure contrattuali per l'acquisizione di	
	beni o servizi da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nei	
	limiti definiti dal citato articolo 4 della legge regionale n. 12/2012;	
	- con Deliberazione 9 maggio 2016, n. 468 la Giunta della Regione	
	Marche ha, tra l'altro, approvato il piano biennale degli acquisti di beni	
	e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante	
	procedure contrattuali gestite dalla SUAM, costituito dall'elenco delle	

iniziative di acquisto relative al biennio 2016/2017 programmate dalla	655
SUAM quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto	
legge n.66/2014 convertito dalla legge n.89/2014 pubblicato sul sito	
http://suam.regione.marche.it/soggettiaggregatori.aspx, nonché dalle	
seguenti ulteriori procedure contrattuali	
1. fornitura di prodotti di cancelleria, carta in risme e supporti	
meccanografici per le necessità degli enti del SSR	
2. fornitura di presidi antidecubito per le necessità degli enti del	
SSR	_
3. servizio regionale del "Centro di Prenotazione Unico Regionale"	
per gli enti del SSR	_
servizio regionale di elisoccorso	-
5. servizio di lavorazione del plasma e produzione di emoderivati	
per il DIRMT	
6. fornitura in service di sistemi diagnostici e produttivi per il	
DIRMT;	
- con la medesima Deliberazione 9 maggio 2016, n. 468 la Giunta	
della Regione Marche ha, altresì, deciso di rinnovare la convenzione	
stipulata tra SUAM ed enti del Servizio sanitario regionale in	
attuazione della DGR n. 1468/2013, registrata nel registro digitale con	
il numero 194 in data 11/12/2013 e nel registro interno cartaceo con il	
numero 17275 in data 9/12/2013 e di incaricare il Direttore della	- 1
SUAM di adeguare la convezione alle disposizioni conseguenti al	
mutato quadro normativo di settore e di provvedere alla sua	
sottoscrizione;	

	- gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dotati di personalità giuridica,	
	nel prosieguo "enti aderenti", sono l'Azienda Sanitaria Unica	
	Regionale, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di	
	Ancona, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, l'Istituto	
	di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA;	
	- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano,	
	rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad	
	avvalersi della SUAM;	
	- la SUAM, tra l'altro:	
	- deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la	
<u> </u>	possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle	
	procedure contrattuali;	
	- deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la	
	procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione	
	e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri	
	di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;	
	- deve redigere gli atti da porre a base della procedura	
	contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;	
	- deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;	
	- deve adottare il provvedimento di avvio della procedura	
	contrattuale;	
	- deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della	
	procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione	
	efficace;	
	- deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso	
	_	70

giudiziale e stragiudiziale;	
- deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;	
- deve raccogliere i dati relativi all'esecuzione dei contratti ed	
implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12	
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,	
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e	
2004/18/CE);	
- deve curare la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento e	
all'esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore	
ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e	
superiore a centomila euro per l'acquisizione di beni e servizi;	
- deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del	
prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la	
pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei	
programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una	
banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione	
degli stessi dati;	
- deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo;	
- i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti	
propedeutici all'attività della SUAM, nonché quelli connessi	
all'esecuzione del contratto e, in particolare:	
- redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;	
- comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico	
del procedimento;	
- inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall'approvazione, i	

progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo	
all'impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura	
contrattuale;	
- stipulano ed eseguono il contratto;	
- effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle	
attività della SUAM;	
VISTO	
- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190 -	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
dell'illegalità nella pubblica amministrazione – "Le stazioni appaltanti	
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il	
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei	
patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.";	
DATO ATTO CHE	2
- con decreto del Direttore della SUAM 14 giugno 2016, n. 9/SUAM è	
stato approvato lo schema di "patto di integrità e disposizioni in	
materia di prevenzione e repressione della corruzione e del illegalità	
nella pubblica amministrazione" inerente tutte le procedure contrattuali	
gestite dalla SUAM e sono stati approvati i modelli di dichiarazione dei	
dipendenti della SUAM, dei dipendenti dei soggetti aderenti e dei	
commissari di aggiudicazione;	
VISTI	
- l'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile	
2016 n.50 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli	
9	

	appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei	
	settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,	
	nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti	
	pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"– "5. Le stazioni appaltanti	
	escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore	
	economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo	
	subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: m)	
	l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla	
	medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di	
	cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,	
	anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che	
	le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.";	
	- l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 -	
	"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE	
	sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
	sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,	
	dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino	
	della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,	
	servizi e forniture"- "8. I bandi e le lettere di invito non possono	
	contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle	
	previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.	
<u></u>	Dette prescrizioni sono comunque nulle.";	
	- l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela	
	della concorrenza e del mercato - " 1. Sono considerati intese gli	
	accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni,	

	anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di	
	consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono	
	vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di	
	impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della	
	concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte	
	rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare	
	direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero	
	altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli	
	sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o	
	il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di	=======================================
	approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri	
	contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni	
-	equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella	
	concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione	
	da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro	
	natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con	
	l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni	
	effetto.";	
	RITENUTO CHE	
	- per il regolare svolgimento delle attività innanzi descritte sia	
	necessario disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della	
	SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersene;	
	VISTI	
	- la convenzione stipulata tra SUAM ed enti del Servizio sanitario	
	regionale in attuazione della DGR n. 1468/2013, registrata nel registro	

	digitale con il numero 194 in data 11/12/2013 e nel registro interno	
	cartaceo con il numero 17275 in data 9/12/2013;	
-	- l'articolo 10 (Durata e cause di scioglimento) della convenzione	
	stessa, in forza del quale essa decorre dalla data di sottoscrizione, ha	
	una durata triennale e può essere rinnovata a ogni scadenza per un	
	periodo identico a quello iniziale;	
	- la Deliberazione 9 maggio 2016, n. 468 con la quale la Giunta della	
	Regione Marche ha deciso di rinnovare la suddetta convenzione e di	
-	incaricare il Direttore della SUAM di adeguare la convezione alle	
-	disposizioni conseguenti al mutato quadro normativo di settore e di	
	provvedere alla sua sottoscrizione;	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 (Premesse)	
	1. Tutto quanto innanzi premesso, considerato, visto, ritenuto, preso e	
	dato atto costituisce parte integrante e sostanziale della presente	
-	convenzione.	
	Articolo 2 (Oggetto)	
	1. La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30	
	giugno 2011, n. 55214.	
	2. La presente convenzione regola i rapporti tra la SUAM e gli enti	
	aderenti, relativamente all'espletamento delle procedure contrattuali	
	per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione	
	di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a	
	centomila euro, al netto dell'IVA, in attuazione della legge regionale 14	
	12	

	maggio 2012, n. 12, della deliberazione della Giunta della Regione	
	Marche 9 maggio 2016, n. 468 e, in quanto compatibile, della	
	deliberazione della Giunta della Regione Marche 26 novembre 2012,	
	n. 1670, alle quali si rinvia per quanto non espressamente disciplinato	
	in questa sede.	
	3. La SUAM si impegna ad espletare esclusivamente le procedure	
	preventivamente individuate e formalmente approvate dalla Giunta	
<del>10050000000000000000000000000000000000</del>	stessa.	
	4. Gli enti aderenti si impegnano ad inserire negli atti contrattuali	
	conseguenti alle procedure gestite dalla SUAM le clausole	
	impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e nei	
	disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente	<u> </u>
	convenzione.	
	5. Gli enti aderenti si impegnano alla trasmissione, su richiesta della	
	SUAM, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti	
	stipulati a seguito delle procedure gestite dalla SUAM.	
	6. Gli enti aderenti dovranno approvare e trasmettere alla SUAM i	
	documenti propedeutici all'espletamento della procedura contrattuale	
	in termini compatibili con gli atti programmatori di cui alla presente	
	convenzione e loro successivi aggiornamenti ed integrazioni.	
	7. Gli enti aderenti si impegnano a stipulare i contratti conseguenti a	
	procedure gestite dalla SUAM in conformità alla specifica disciplina	
	descritta negli atti posti a base delle procedure stesse.	
	8. Gli enti aderenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il	
	documento denominato "patto di integrità e disposizioni in materia di	

	prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella	
	pubblica amministrazione" approvato con decreto del Direttore della	
	SUAM 14 giugno 2016, n. 9/SUAM, nonché i modelli di dichiarazione	
	dei dipendenti dei soggetti aderenti e dei commissari di aggiudicazione	
Pro-	approvati con il medesimo decreto n. 9/SUAM.	
	9. La SUAM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi	
	nell'avvio delle procedure contrattuali in caso di incompletezza o	
	erroneità della documentazione di competenza degli enti aderenti.	
	10. Il flusso informativo di cui sopra avviene attraverso il sistema	
	informativo di cui al presente atto.	
	Articolo 3 (Atti da porre a base delle procedure gestite dalla	
	SUAM)	
	1. Gli atti tecnici, estimativi ed amministrativi da porre a base delle	
	procedure contrattuali oggetto della presente convenzione sono redatti	
	nel pieno rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50	
	"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE	
	sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
	sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,	
	dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino	
	della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,	
	servizi e forniture", nel seguito indicato come "Codice", e sue	
	disposizioni attuative.	
s <u> </u>	2. Gli enti aderenti redigono ed approvano nelle forme previste dalle	
-	citate disposizioni, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il	
	proprio ordinamento, tutti gli elaborati di tipo tecnico ed estimativo, ivi	
	4.4	

	compresi quelli contenenti particolari disposizioni contrattuali peculiari	
1-12	del lavoro, del servizio o della fornitura oggetto della procedura e, nel	
<u>///</u>	caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, forniscono elementi per l'individuazione dei criteri di	
	valutazione delle offerte, della ponderazione o dell'ordine decrescente	
	di importanza dei criteri individuati, dei criteri motivazionali cui deve	
	attenersi la commissione giudicatrice per assegnare a ciascun criterio	
	di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo previsto.	
	3. La SUAM redige gli atti amministrativi residuali, ivi compresi bandi e	
	avvisi, disciplinari dello svolgimento della procedura, moduli per la	
	partecipazione alla procedura o per la formulazione dell'offerta.	
	4. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM dovranno	
	prevedere espressamente l'obbligo dell'aggiudicatario di dare	
	immediata comunicazione all'ente aderente delle violazioni, da parte	
	del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	5. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM e il conseguente	
	contratto dovranno prevedere una clausola che disciplini la possibilità	
	per l'ente aderente di procedere alla risoluzione del contratto qualora	
	emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a	
	forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.	
	Articolo 4 (Avvio della procedura)	
	1. La SUAM provvede all'avvio della procedura entro 60 giorni dal	
	ricevimento del provvedimento esecutivo di approvazione degli	
	elaborati di cui al precedente articolo 3 da parte degli enti aderenti.	

1	2. Il provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati da parte	
-	degli enti aderenti deve contenere, altresi:	
ř <u></u>	a) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo	
	31 del codice, individuato nell'ambito degli enti aderenti. Nel caso in	
	cui sia prevista la stipulazione di distinti contratti da parte dei singoli	
	enti aderenti, possono essere individuati altrettanti responsabili del	
	procedimento ai sensi dell'articolo 31 del codice;	
	b) il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa per	
-	l'esecuzione del contratto e per l'espletamento della procedura, ivi	
	comprese quella relativa al contributo da versare all'Autorità per la	
	vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, e	
	quella relativa all'eventuale quota pari all'uno per cento dell'importo	
	posto a base della procedura contrattuale per la copertura dei costi	
	connessi all'attività della SUAM;	
	c) l'impegno della spesa complessiva derivante dal quadro economico	
	d) il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11	
	della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;	
	e) le capacità tecnico-professionali necessarie per l'eventuale	
	costituzione della commissione e l'attestazione della disponibilità o	
	meno di funzionari o dirigenti in possesso delle suddette capacità cui	
-	potere conferire l'incarico di commissario da espletare nel rispetto dei	
	termini procedimentali determinati in sede di avvio della procedura.	
7	Articolo 5 (Responsabili del procedimento)	
<u></u>	1. Il provvedimento di avvio della procedura deve contenere, tra l'altro,	
	il nominativo del responsabile del procedimento della SUAM ai sensi	
	16	

	della legge 7 agosto 1990, n. 241, avuto riguardo all'articolo 31,
	comma 14, del codice e alla legge regionale 22 luglio 2013, n. 19, nel
	seguito indicato come "responsabile del procedimento di affidamento".
	2. La SUAM, attraverso il responsabile del procedimento di
	affidamento, provvede all'acquisizione del CIG, al versamento del
	contributo previsto, all'abilitazione al sistema "AVCPass" dei soggetti
	interessati (avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 216, comma
	13, del codice) ed agli oneri di comunicazione all'Autorità Nazionale
	Anticorruzione fino a quelli concernenti la scheda di aggiudicazione.
	3. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì,
	nel rispetto del codice e delle sue disposizioni attuative:
	a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e
	quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al codice,
<u> </u>	nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di
	avvio della procedura stessa;
	b) all'adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla precedente
	lettera a);
	c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione dei
	candidati idonei a ricevere l'invito a presentare offerta o a partecipare
	al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il
,	numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche alla
	apertura delle buste delle offerte presentate. Dette attività sono svolte
	alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e
	nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; detto
	termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento

	di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari	
	per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti;	
	d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla precedente lettera	
-	c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere	
	unitamente ai due testimoni;	
	e) alla predisposizione e all'invio della lettera di invito, per tutte le	
	procedure in cui essa è prevista dal codice, nel termine indicato nel	
177.50	provvedimento di avvio della procedura;	
	f) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici	
	di cui all'articolo 53 del codice. Qualora, per ragioni strettamente	
	connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i	
	concorrenti debbano effettuare sopralluoghi, nonché nel caso in cui il	
-	contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco degli operatori	
	economici aventi diritto all'effettuazione del sopralluogo è trasmesso, a	}
	cura del responsabile del procedimento di affidamento, al	
	responsabile del procedimento degli enti aderenti, che è tenuto agli	
	adempimenti connessi all'effettuazione dei sopralluoghi ed alla	
	conseguente attestazione, garantendo la segretezza dell'elenco;	
	g) all'adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui	<u> </u>
	all'articolo 76 del codice;	
<u> </u>	h) all'adempimento degli oneri finalizzati all'efficacia	
	dell'aggiudicazione;	
	i) agli adempimenti inerenti la verifica delle offerte anormalmente	
<del>(1</del>	basse.	
	4. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 31	
	40	

·	del codice nell'ambito degli enti aderenti, provvede all'acquisizione di	
	un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità	
	"CIG derivato", alla compilazione della "scheda adesione" del SIMOG,	
· <del></del>	a tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione, nonché a tutti i compiti e le attribuzioni	
	assegnatigli dal codice e dal regolamento ad eccezione, unicamente,	
	di quelli innanzi elencati svolti dal responsabile del procedimento di	
	affidamento.	
-	Articolo 6 (Attività di affidamento)	
<del>7</del>	1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio	
	del prezzo più basso, le relative attività sono presiedute dal direttore	
	della SUAM ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente	
	delegato. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due	
	dipendenti in qualità di testimoni.	
	2. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio	
-	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le relative attività sono	
-	presiedute dal presidente della commissione giudicatrice di cui al	
	presente atto.	
	3. L'autorità che presiede le attività di affidamento dispone la proposta	
	di aggiudicazione di cui all'articolo 32 del codice.	
2 <del>1</del>	Articolo 7 (Commissione giudicatrice)	
	Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione	
	giudicatrice è nominata dal direttore della SUAM.	
	2. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell'articolo 35 del	
	10	

-2012	codice, è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo	
· · · · · ·	lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di	
	presidente o di commissario di più commissioni. Le ragioni della	
	necessità di nominare distinte commissioni ai sensi del presente	
	comma devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di	
	nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento	
	definiti dal provvedimento di avvio della procedura.	
	3. Nei casi consentiti dal codice e relative disposizioni attuative, i	
	commissari diversi dal presidente sono selezionati tra funzionari della	
<u> </u>	SUAM o degli enti aderenti.	
	Articolo 8 - (Sistema informativo)	
	1. La SUAM provvede ad approntare un sistema informatizzato, anche	
	implementando quello finalizzato all'esercizio delle funzioni già	
	delegate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità	
	Nazionale Anticorruzione, che consenta il costante flusso informativo	
-	ai sensi della presente convenzione, tra la SUAM medesima, e gli enti	
	aderenti ai quali saranno garantiti specifici accessi riservati.	
	Articolo 9 - (Contenzioso relativo alle procedure contrattuali)	
	1. Il contenzioso derivante dall'espletamento delle procedure affidate	
	alla SUAM è dalla stessa gestito, attraverso le competenti strutture	
	della Giunta regionale delle Marche.	
	2. La SUAM e gli enti aderenti convengono che le spese relative alla	
	gestione del contenzioso siano cosi distribuite:	
	a) la Regione Marche risponde, per conto della SUAM, degli eventuali	
<u> </u>	oneri connessi alla materiale gestione della fase di espletamento delle	
	20	

	procedure contrattuali affidatele, con esclusivo riferimento ad errori	
	nella redazione dei propri atti posti a base delle procedure stesse o	
	nell'adempimento di obblighi normativamente previsti a proprio carico;	
	b) gli enti aderenti rispondono degli oneri cagionati da errori o	
	omissioni progettuali, con particolare riferimento agli elaborati tecnici,	
	estimativi e amministrativi di propria competenza, ovvero da errori,	
	omissioni o insufficienti informazioni rese alla SUAM.	
	3. Gli enti aderenti rispondono della gestione e dei relativi oneri	
	concernenti tutti i contenziosi nascenti dalla stipulazione e	
	dall'esecuzione del contratto.	
-	Articolo 10 (Durata e cause di scioglimento)	
70	1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha	
	una durata triennale. La stessa può essere rinnovata a ogni scadenza	
	per un periodo identico a quello iniziale.	<u> </u>
	2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in	
<u> </u>	qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione	
	dei rispettivi atti della Regione Marche e degli enti aderenti, contenenti	
	la motivazione condivisa dalle parti.	-
	3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo	
-	il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica,	
	derivanti dagli obblighi assunti con la sua sottoscrizione.	
	Articolo 11 (Rendicontazione dell'attività svolta dalla SUAM)	
1	1. La SUAM si impegna a redigere e trasmettere agli enti aderenti il	
	rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato	
	in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti e	
	21	

<u> </u>	finanziati dagli enti stessi.	
	2. La relazione di cui al comma 1 è corredata da copia degli atti posti	
	in essere dalla SUAM per l'espletamento della procedura.	
-	3. Gli enti aderenti provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento della	
-	suddetta rendicontazione, a versare gli importi delle spese sostenute e	
	dell'eventuale quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base	
A	della procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi	
	all'attività della SUAM, secondo le modalità indicate dalla Regione	
	Marche.	
	Articolo 12 (Trattamento dei dati)	
	1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 gli enti aderenti, con la	
	sottoscrizione del presente atto, dichiarano il proprio incondizionato	
	consenso al trattamento dei loro dati per l'esecuzione di tutte le	
	operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUAM incluse	
	quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle	
	Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate	
	giornalistiche individuate dalla SUAM, nonché per fini statistici.	
	Articolo 13 (Controversie e foro competente)	
	1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in	
	ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla	
	presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro	
	competente quello di Ancona.	
	Articolo 14 (Spese di convenzione)	
	1. La presente convenzione, redatta in unico esemplare detenuto dalla	
	SUAM, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella	1999/2
	22	

allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,	
n. 642.	
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso,	
con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella	
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.	
131.	
3. La SUAM rilascia copia conforme della presente convenzione agli	
enti aderenti che ne facciano richiesta.	
Articolo 15 (norma finale)	7
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente	
atto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e	
amministrative, statali e regionali, in materia di SUA.	
- Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - Direttore	
Dott. Ing. Michele Pierri	
- Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direttore Generale	
Dott. Alessandro Marini	
- Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona -	
Direttore Generale	
OPZIONE	
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Direttore	
Generale	
OPZIONE	
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA - Direttore	
Generale	
OPZIONE	
23	

